

PROVINCIA DI RIMINI
**Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto
pubblico di persone di competenza provinciale**
approvato con delibera di Consiglio provinciale n.15 del 23.3.2010

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La Provincia di Rimini disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per rilascio dell'autorizzazione per l'attività di trasporto pubblico con bacino provinciale o interbacino, esercitata senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione, al fine di:
 - a) tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
 - b) tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
 - c) garantire la sicurezza dei viaggiatori;
 - d) stabilire le condizioni idonee al soddisfacimento della domanda di mobilità, nell'ambito dei servizi automobilistici di competenza provinciale non gravati dall'imposizione di obblighi di servizio.
2. La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:
 - Legge Regionale 2 ottobre 1998, n.30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e ss.mm. e ii.;
 - Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) *Servizi automobilistici di trasporto pubblico di linea, con rilevanza di bacino o di interbacino, esercitati senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione, di seguito indicati come "servizi commerciali regolari di linea":* i servizi regolari di trasporto persone di competenza provinciale, effettuati su strada mediante autobus ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - 1) offerta indifferenziata al pubblico;
 - 2) itinerari, orari e frequenze predeterminati;
 - 3) svolgimento continuativo o periodico nel territorio della Provincia di Rimini o su un percorso che collega la Provincia di Rimini con una provincia limitrofa e che si svolge prevalentemente nel territorio riminese ai sensi dell'art.28, comma 3, della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n.30;
 - 4) tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente il servizio, remunerativa dei costi di svolgimento del servizio stesso;

- 5) organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione.
- b) *Servizi automobilistici di trasporto pubblico di linea, con rilevanza di bacino o di tratti di bacino comprendenti almeno due comuni della Provincia di Rimini, esercitati senza oneri a carico della Pubblica Amministrazione, di seguito indicati come "servizi commerciali di linea specializzati"*: i servizi di trasporto persone di competenza provinciale, effettuati su strada mediante autobus ed aventi le seguenti caratteristiche:
- 1) offerta di norma riservata a categorie specifiche di utenti, attivata per il trasporto da e per luoghi di intrattenimento o di altra forma di aggregazione caratterizzata da gestione imprenditoriale (Es.: *locali da ballo; parchi tematici; centri commerciali; centri congressi, ecc.*);
 - 2) itinerari, orari e frequenze anche parzialmente predeterminati;
 - 3) svolgimento periodico nel territorio della Provincia di Rimini su un percorso che collega almeno due comuni localizzati nella Provincia;
 - 4) tariffa libera predeterminata autonomamente dal committente o dal vettore stesso, remunerativa dei costi di svolgimento del servizio stesso;¹
 - 5) organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione.
- c) *Servizi automobilistici di trasporto pubblico di linea, con rilevanza di bacino o di interbacino comprendenti fino a due Regioni, esercitati senza oneri a carico della Pubblica Amministrazione, di seguito indicati come "servizi commerciali di linea di Gran Turismo"*: i servizi di trasporto persone di competenza provinciale, effettuati su strada mediante autobus ed aventi le seguenti caratteristiche:
- 1) percorso da svilupparsi nel bacino di massimo due regioni, con svolgimento prevalente nel bacino riminese ai sensi dall'art.28, comma 3, della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n.30;
 - 2) finalità del servizio esclusivamente turistica, avente ad oggetto il trasporto di passeggeri verso le principali località attrattive della Provincia di Rimini;
 - 3) offerta indifferenziata al pubblico;
 - 4) itinerari, orari e frequenze predeterminate;
 - 5) svolgimento periodico nel territorio della Provincia di Rimini, con concentrazione nei periodi di maggiore affluenza turistica;
 - 6) tariffa libera predeterminata autonomamente dal committente o dal vettore stesso, remunerativa di costi di svolgimento del servizio;
 - 7) organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione;

¹ Sono esclusi dal novero gli <<autobus ad uso proprio>> di cui all'art.83 del D.lgs.285/92, D.M. 4 luglio 1994 e Circolare Ministero Trasporti e Navigazione n.5/95 del 12.1.1995, per i quali il servizio viene svolto in assenza di corrispettivo.

- d) *autobus*: gli autoveicoli classificati ed immatricolati ai sensi dell'art.54, comma 1, lett. b) e dell'art.93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (*Nuovo Codice della Strada*) e successive modificazioni;
- e) *autobus in disponibilità dell'impresa*: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'art.93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa;
- f) *impresa*: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone di cui al Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n.395 (*Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori*) e successive modificazioni;
- g) *relazione di traffico*: il collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore salito a bordo in una di esse possa scendere nell'altra. Per località si intende l'intero territorio comunale.

Art.3

(Accesso al mercato)

1. I servizi commerciali di cui al precedente art.2, comma 1, lett. a) e b), sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di tre anni, rinnovabile, rilasciata dall'Ufficio competente del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità della Provincia di Rimini, secondo le modalità ed i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5.
2. I servizi commerciali di cui al precedente art.2, comma 1, lett. c), sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata dal competente Ufficio del Servizio Lavori pubblici e Mobilità della Provincia di Rimini, rinnovabile sulla base dei dati di traffico relativi al servizio svolto nell'anno precedente.
3. Per ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art.2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di autotrasportatore su strada di persone, di cui al Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n.395 (*Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori*) e successive modificazioni;
 - b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati al sistema SINCERT;
 - c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
 - d) rispettare le disposizioni di cui all'art.1, comma 5, del Regolamento (CEE) n.1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n.1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
 - e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio commerciale;
 - f) disporre di autobus classificati, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato sulla G.U. n.30 del 6 febbraio 2004, n.30, come "Classe III" o "Classe B", ovvero, limitatamente ai "*servizi commerciali*

- di linea specializzati*”, di autobus interurbani classificati come “Classe II” o “Classe A”, non acquistati con sovvenzioni pubbliche escluse quelle di cui abbia beneficiato la totalità delle imprese. Ai fini del rispetto dei principi di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, di tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza dei viaggiatori, è facoltà della Provincia prescrivere, di volta in volta, l’impiego di veicoli a basso impatto ambientale e specificarne le relative caratteristiche tecniche;
- g) condividere, per lo svolgimento dei “*servizi commerciali di linea di Gran Turismo*”, la localizzazione delle fermate già autorizzate per le linee Gran Turismo operanti ed il cui elenco è depositato agli atti del competente Ufficio del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità della Provincia di Rimini, nonché adottare la segnaletica di fermata cumulativa di cui al modello allegato al presente Regolamento;
 - h) ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;
 - i) proporre un servizio commerciale che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario;
 - j) proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca gravemente con la rete dei servizi minimi essenziali, anche ai fini dell’efficienza e dell’efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto è definito incompatibile o in sovrapposizione o in grave interferenza, laddove preveda relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi rientranti nella rete dei servizi minimi essenziali di cui all’art. 9 della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n.30, caratterizzate da una percorrenza sovrapposta, per il 50% od oltre della stessa, alla percorrenza di una qualsiasi linea esistente dei servizi minimi essenziali.
4. L’autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l’impresa richiedente non soddisfa le condizioni del presente articolo.

Art.4

(Domanda di rilascio e rinnovo autorizzazione)

1. La domanda per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, è presentata all’Ufficio competente del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità della Provincia di Rimini e contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all’art.3, comma 3:
 - a) la denominazione o ragione sociale dell’impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l’iscrizione al registro delle imprese. In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
 - b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e successive modificazioni. In caso di riunioni di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

- c) dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus, classificati come “Classe B” o “Classe III”, ovvero limitatamente ai “*Servizi di linea specializzati*”, di autobus interurbani classificati come “Classe A” o “Classe II, con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, combustibile di alimentazione, uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio commerciale e dichiarazione di assenza per l’acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non abbia beneficiato la totalità di imprese di trasporto persone su strada;
 - d) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dei servizi commerciali con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati;
 - e) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio commerciale con indicazione della tipologia ed ubicazione;
 - f) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all’art.1, comma 5, del regolamento (CEE) 1196/69 e successive modificazioni, di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora l’impresa li gestisca, di rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile. In caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;
 - g) dichiarazione relativa all’esistenza del nulla osta rilasciato ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio commerciale richiesto, salvo quanto previsto dall’art.5, comma 5;
 - h) dichiarazione di non compromettere in maniera grave la vitalità di un servizio ferroviario regionale con il servizio commerciale proposto;
 - i) dichiarazione che il servizio commerciale proposto non è incompatibile e non si sovrappone o interferisce gravemente con la rete dei servizi minimi essenziali, nei termini precisati dal precedente art.3, comma 3, lett. j), del presente Regolamento.
2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:
- a) Documentazione idonea a consentire all’autorità competente di accertare il possesso dei requisiti di idoneità finanziaria mediante verifica dei conti annuali, dei fondi disponibili compreso la liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, di tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l’impresa, i costi, compreso il prezzo d’acquisto o i pagamenti iniziali per i veicoli, edifici, impianti, attrezzature ed installazioni, nonché i capitale di esercizio, ovvero, in alternativa, attestazione di affidamento, rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, per un importo non inferiore a Euro 50.000,00 qualora l’impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all’attività di trasportatore su strada. L’importo dovrà essere aumentato nella misura di Euro 5.000,00 per ogni veicolo supplementare. In caso di riunione di imprese tale attestazione è prodotta per ciascuna delle imprese riunite;
 - b) scheda contenente il programma di esercizio del servizio con indicazione dell’orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenze di esercizio;
 - c) instradamento e cartina stradale in scala adeguata nella quale sono indicati il percorso e le fermate previste;
 - d) sistema tariffario da applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella tariffa;

- e) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che si prevede conseguire;
- f) certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT; in caso di riunione di imprese tale certificazione deve essere prodotta per ciascuna delle imprese riunite;
- g) nulla osta in merito alla sicurezza del percorso e delle fermate, ai sensi del D.P.R. 753/80, rilasciato dall'ente competente;
- h) per il rinnovo annuale dei servizi commerciali di linea di Gran Turismo, il consuntivi costi/ricavi ed i dati di traffico relativi all'anno precedente.

Art.5

(Rilascio e rinnovo autorizzazione)

1. La Provincia di Rimini rilascia l'autorizzazione per il servizio commerciale entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
2. I procedimenti di modifica di un servizio commerciale in atto e di rinnovo dell'autorizzazione di un servizio commerciale già esercitato si concludono entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Al fine di verificare il possesso delle condizioni previste dall'art.3, comma 3, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta ed a fornire ulteriori indicazioni e documentazioni richiesti a sostegno della domanda entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte della Provincia di Rimini.
4. La richiesta da parte della Provincia diretta a ricevere ulteriori elementi per l'esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto o, in mancanza, dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 3.
5. Nel caso di domanda di autorizzazione relativa a percorsi e fermate per i quali occorre acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art.5 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 (*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*), i termini sono sospesi fino all'acquisizione del relativo nulla osta.
6. L'autorizzazione è redatta a nome dell'impresa o della riunione di imprese e non può essere ceduta a terzi.
7. Nel caso di riunioni di imprese, l'autorizzazione è redatta anche a nome di tutte le imprese facenti parte della riunione. Essa viene rilasciata in originale al soggetto giuridico che gestisce la riunione di impresa con copia conforme alle imprese facenti parte della riunione.
8. Ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*) e successive modificazioni, sia l'autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine. Prima della notifica dei provvedimenti, l'Ufficio competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo, in base alle vigenti disposizioni e tariffe.

Art.6

(Obblighi delle imprese)

1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, rispetta:
 - a) le condizioni previste dall'art.3, comma 3, dalla lettera a) alla lettera g);

- b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.
2. L'impresa è tenuta inoltre a:
- a) comunicare al competente Ufficio del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche della Provincia di Rimini l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;
 - b) tenere a bordo dell'autobus adibito a servizio commerciale la copia dell'autorizzazione certificata conforme dalla Provincia di Rimini;
 - c) adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche di cui all'art.3, comma 3, lettera f);
 - d) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n.26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
 - e) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
 - f) fornire alla Provincia di Rimini i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art.7;
 - g) attivare l'esercizio del servizio entro sessanta giorni dalla data di inizio prevista dall'autorizzazione;
 - h) applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare alla Provincia di Rimini ogni variazione delle stesse. La comunicazione è inoltrata almeno venti giorni prima dell'applicazione e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;
 - i) comunicare tempestivamente al competente Ufficio del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche della Provincia di Rimini le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore, nonché attenersi alle indicazioni fornite dal sopra citato Ufficio in materia di itinerari provvisori conseguenti ad eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili.

Art.7

(Attività di controllo)

1. La Provincia di Rimini dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.3 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art.6, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi commerciali autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art.8

(Violazioni amministrative)

1. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali è stato autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.87, comma 6 , del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché alla sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma 7, dello stesso art.87.
2. Chiunque vari il percorso e le fermate previste in autorizzazione, salvo i casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.4, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (*sanzione da Euro 103,00 ad Euro 309,00*).
3. Chiunque violi le norme del presente Regolamento di cui all'art.6, comma 2, lettere a), b),e), f), g), h) e i), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n.689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 del presente Regolamento sono versati in conto entrate alla Provincia di Rimini.
5. La violazione all'art.6, comma 2, lettera d), in quanto costituente inadempimento agli obblighi assunti, giusto il disposto di cui al Capo III, comma 3, punto 2), della Direttiva P. C. M. 27/01/1994, pubblicata sulla G.U. n.43 del 22/01/1994, comporta la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione.
6. La violazione all'art.6, comma 2, lettera g) comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione.
7. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal presente Regolamento, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, vengono svolte dai dipendenti della Provincia di Rimini espressamente incaricati.

Art.9

(Norme finanziarie)

1. Il presente Regolamento non comporta oneri a carico della Provincia di Rimini.